



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 32762 /10.2.3 Gab

Cuneo, 30 novembre 2007

Fax 0171/412587

Al Sig. Responsabile dell'ASTRA
Via della Motorizzazione
Fraz. Madonna dell'Olmo CUNEO

0171/697453

Al Sig. Presidente della
Confartigianato Imprese Cuneo
Via 1° Maggio 8 CUNEO

0171/697544

Al Sig. Direttore dell'Unione Industriale
Corso Dante 51 CUNEO

0171/412603

Alla FAI
Via F.lli Silvestro 1
MADONNA DELL'OLMO (CUNEO)

OGGETTO: Circolazione dei mezzi pesanti al Valico del Monginevro SS 24,-

Come è noto, il Prefetto delle Alte Alpi, dando attuazione ad una direttiva concordata tra i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e francese, intesa a contenere il traffico di mezzi pesanti sul Colle del Monginevro a non più di 100 di tali veicoli al giorno, ha disposto il divieto della circolazione dei veicoli o insieme di veicoli che trasportano merci, il cui peso, a pieno carico, sia superiore alle 26 tonnellate, sul predetto valico.

Tuttavia allo scopo di non penalizzare eccessivamente l'economia locale detto provvedimento ha stabilito (sulla base di accordi intervenuti presso la Prefettura di Torino) due aree di deroga rispettivamente in territorio italiano e francese.

Analogamente ha stabilito il Compartimento dell'ANAS con l'ordinanza n. 49 del 15 agosto 2004 che si allega per migliore notizia.

Come meglio potrà leggersi nella citata ordinanza, il divieto di transito di mezzi pesanti che trasportano merci il cui peso a pieno carico sia superiore alle 26 T, non si applica ai veicoli delle imprese che, alla predetta data del provvedimento, risultavano iscritte nel Registro dei Trasportatori aventi la loro sede sociale o un locale tecnico situato nei Comuni indicati nell'ordinanza allegata.

Per corrispondere ad analoga esigenza rappresentata dalla Prefettura di Torino ed emersa nel corso delle riunioni della Commissione Intergovernativa per il Miglioramento dei Collegamenti nelle Alpi del Sud, si rende necessario conoscere la consistenza della flotta complessivamente costituita dalle imprese, insediate nell'area di deroga in questa provincia, realmente interessate ad utilizzare frequentemente il valico in argomento.

Si confida nella prudente valutazione di codesti destinatari al riguardo, con preghiera di voler far avere, per ciascuno dei Comuni di questa provincia inseriti nell'area di deroga, la ragione sociale delle ditte potenzialmente interessate, indicando la rispettiva consistenza numerica del parco veicolare che si vuole impiegare presso il valico del Monginevro.

La questione è particolarmente urgente.

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Vicario
(Lubatti)*

ML/rp
(Monginevro-Colle del Monginevro)



ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità per il Piemonte

ORDINANZA n. 49

Oggetto: **S.S. N. 24 "Del Monginevro"**
Limitazione della Circolazione ai mezzi pesanti di peso superiore alle 26 tonnellate

IL CAPO COMPARTIMENTO

VISTO:

- l'Ordinanza del 24/06/2004 emessa dal Prefetto della Repubblica Francese - Prefettura des Hautes Alpes;

CONSIDERATO che occorre uniformare la regolamentazione della circolazione anche sul versante Italiano e quindi sulla SS n. 24 nel tratto compreso tra Cesana ed il Confine di Stato in Comune di Claviere;

VISTI gli artt. 5, 6, 37 e 38 del D.L.vo 285/92,

VISTO il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni,

VISTA la nota n° 03000051 del 20/04/04 della Prefettura di Torino, pervenuta al Compartimento ANAS di Torino in data 08/07/04 e le risultanze degli incontri bilaterali tra le prefetture di Torino e la Prefettura des Haut Alpes di GAP;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata, il divieto della circolazione dei veicoli o insieme di veicoli che trasportano merci, il cui peso a pieno carico sia superiore alle 26 tonnellate, sulla Strada Statale n. 24 nel tratto compreso tra i km. 89+250 (Comune di Cesana innesto ex SS 23) e km. 96+540 (Comune di Claviere - Confine di Stato).

Articolo 2

Questo divieto non si applica ai veicoli o all'insieme dei veicoli che assicurano il rifornimento locale, vale a dire giustificato da un carico o da una consegna:

- sul territorio francese, nei dipartimenti delle Alpi della Alta Provenza e delle Hautes Alpes così come nel cantone di BOURG-d'OISANS (Isère);
- sul territorio italiano, nei comuni delle provincie di Torino e di Cuneo elencati all'allegato 1.



ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità per il Piemonte

Articolo 3

Inoltre questo divieto non si applica ai veicoli le cui imprese, alla data della presente ordinanza, siano iscritte nel registro dei trasportatori aventi la loro sede sociale e un locale tecnico situato sul territorio dei Comuni delle Province di Torino e di Cuneo elencati nell'allegato n. 1.

Articolo 4

Il suddetto divieto non si applica ai veicoli trasporto merci aventi peso a pieno carico superiore alle 26 tonnellate che dopo aver consegnato la merce nella zona summenzionata interessata dalla deroga agli articoli 2 e 3, rientrino a vuoto alla loro base.

In caso di trasporto di merci pericolose, i suddetti mezzi non potranno attraversare il Confine Italo-Francese se, dopo la fornitura, non avranno effettuato una bonifica delle cisterne.

Articolo 5

Il divieto non si applica ai veicoli di un peso a pieno carico superiore alle 26 tonnellate classificati "EURO 0" ai sensi del regolamento comunitario in vigore. A questo proposito sono autorizzati i veicoli la cui data di immatricolazione è anteriore al 1° ottobre 1993.

Articolo 6

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano ai veicoli di proprietà degli enti gestori delle strade, dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia e dell'Esercito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 7

Il divieto non si applica nei giorni di chiusura del tunnel del Frejus.


Articolo 8

Copia conforme della presente ordinanza sarà inviata per conoscenza a:

- Prefetto di Torino,
- Prefetto delle Alpes-de Haute-Provence,
- Prefetto delle Hautes Alpes,
- Prefetto di Isère,
- Direttore Regionale delle Dogane di Provenza / Marsiglia,
- A tutti gli Organi cui spetta l'Espletamento dei Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada,
- Ai Sindacati Autotrasportatori delle Province di Torino e Cuneo;
- Alla Camera di Commercio di Torino e Cuneo.
- Presidente della Camera di Commercio e dell'Industria delle Alpes-de-Haute-Provence e des Hautes-Alpes,
- Presidente del Consiglio delle Hautes Alpes,
- Presidente del Consiglio Generale delle Alpes-de-Hautes-Provence,
- Sindaci dei Comuni di VAL-DES-PRES e di MONGENEVRE;

- A tutti i Sindaci dei Comuni citati nell'articolo 3;
 - A tutti gli organi di informazione riguardanti la viabilità
 - Direttore del CRICR di Marsiglia;
 - Direttore del CRICR di Lione;
 - Al Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement
Monsieur Alain Budillon di Marseille;
 - Al Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement
Monsieur Henri Roussel di Digne-les-Bains;
 - Al Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement
Monsieur Michel Besombes di Gap;
 - Al Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement
Monsieur Lucien Bolotte di Nice ;
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

IL CAPO COMPARTIMENTO
Dott. Ing. Vincenzo PERRA



Prot. n. 17050

Torino, 05 AGO 2004

ALLEGATO 1

COMUNI ITALIANI CHE BENEFICIANO DELLE DEROGHE PREVISTE AGLI
ARTICOLI 2 E 3 DELL'ORDINANZA N. 49 DEL 05 Agosto 2004

PROVINCIA DI TORINO

AIRASCA	LA LOGGIA	ROSTA
ANGROGNA	LOMBRIASCO	ROURE (RORETO CHISONE)
AVIGLIANA	LUSERNA SAN GIOVANNI	SALBERTRAND
BEINASCO	LUSERNETTA	SALZA DI PINEROLO
BIBIANA	MACELLO	SAN DIDERO
BOBBIO PELLICE	MASSELLO	SAN GERMANO CHISONE
BORGONE DI SUSÀ	MATTIE	SAN GIORIO DI SUSÀ
BRICHERASIO	MEANA DI SUSÀ	SAN PIETRO VAL LEMINA
BRUINO	MOMPANTERO	SAN SECONDO DI PINEROLO
BRUZOLO	MONCENISIO	SANGANO
BURIASCO	NICHELINO	SANT'AMBROGIO DI TORINO
BUSSOLENO	NONE	SANT'ANTONINO DI SUSÀ
BUTTIGLIERA ALTA	NOVALESA	SAUZE D'OULX
CAMPIGLIONE FENILE	ORBASSANO	SAUZE DI CESANA
CANDIOLO	OSASCO	SCALENGHE
CANTALIPA	OSASIO	SESTRIERE
CARIGNANO	OULX	SUSA
CARMAGNOLA	PANCALIERI	TORRE PELLICE
CASTAGNOLE PIEMONTE	PEROSA ARGENTINA	TRANA
CAVOUR	PERRERO	USSEAUX
CERCENASCO	PINASCA	VAIE
CESANA TORINESE	PINEROLO	VALGIOIE
CHIANOCCO	PIOBESI TORINESE	VENAUS
CHIOMONTE	PIOSSASCO	VIGONE
CHIUSA DI SAN MICHELE	PISCINA	VILLAFRANCA PIEMONTE
CLAVIERE	POMARETTO	VILLAR FOCCHIARDO
COAZZE	PORTE	VILLAR PELLICE
CUMIANA	PRAGELATO	VILLAR PEROSA
EXILLES	PRALI	VILLARBASSE
FENESTRELLE	PRAMOLLO	VINOVO
FROSSASCO	PRAROSTINO	VIRIE PIEMONTE
GARZIGLIANA	REANO	VOLVERA
GIAGLIONE	RIVALTA DI TORINO	
GIAVENO	RIVOLI	
GRAVERE	ROLETTO	
INVERNO PINASCA	RORA	

PROVINCIA DI CUNEO

BAGNOLO PIEMONTE	GAMBASCA	RACCONIGI
BARGE	GENOLA	REVELLO
BELLINO	ISASCA	RIFREDDO
BRONDELLO	LAGNASCO	RUFFIA
BROSSASCO	MANTA	SALUZZO
CARAMAGNA PIEMONTE	MARENE	SAMPEYRE
CARDE	MARTINIANA PO	SANFRONT
CASALGRASSO	MELLE	SAVIGLIANO
CASTELDEFINO	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	SCARNAFIGI
CASTELLAR	MORETTA	TORRE SAN GIORGIO
CAVALLERLEONE	MURELLO	VALMALA
CAVALLERMAGGIORE	ONCINO	VENASCA
COSTIGLIOLE SALUZZO	OSTANA	VERZUOLO
CRISSOLO	PAESANA	VILLAFALLETTO
ENVIE	PAGNO	VILLANOVA SOLARO
FAULE	FIASCO	VOTTIGNASCO
FOSSANO	FOLONGHERA	
FRASSINO	PONTECHIANALE	